

*STATUTO
DEL CONSORZIO
BACINO IMBRIFERO MONTANO
DORA BALTEA*



Capo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione e natura del Consorzio

1. Il “Consorzio di Bacino Imbrifero Montano della DORA BALTEA” (di seguito, anche Consorzio) è il consorzio istituito, per volontà dei soci, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n.959.
2. Il Consorzio è retto dai principî dettati dalla legislazione sulle autonomie locali per quanto compatibili, dalle previsioni eventualmente stabilite dai competenti livelli legislativi e dalle proprie norme statutarie e regolamentari.
3. Il Consorzio è un ente dotato di personalità giuridica e provvisto di autonomia patrimoniale, finanziaria, funzionale, normativa, regolamentare, organizzativa nonché contabile.
4. Il Consorzio è un ente distinto e autonomo dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali. Il Consorzio rappresenta, in primo luogo, le popolazioni delle aree ricomprese nel bacino imbrifero e le loro esigenze.
5. Il Consorzio è espressione della tutela costituzionale accordata alle zone montane dall’art. 44, comma 2 della Costituzione.

Art. 2

Sede e segni distintivi

1. Il Consorzio ha la sede legale e dell’archivio storico, presso il Municipio del Comune di Borgofranco D’Ivrea (TO).
2. Il Consorzio ha la sede operativa presso il Comune cui il Presidente è amministratore.
3. Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo il cui uso potrà essere oggetto di regolamento.

Art. 3

Membri e loro status

1. Sono membri del Consorzio i soggetti indicati nell’art. 1, comma 2 della legge n. 959/1953 compresi nel territorio provinciale del bacino imbrifero montano individuato dal decreto

ministeriale previsto dall'art. 1, comma 1 della legge n. 959/1953, nonché coloro che sono indicati dall'art. 1, comma 5 della legge n.959/1953.

2. All'atto della costituzione facevano parte del Consorzio i seguenti Comuni (come da Decreto del Ministero dei LL.PP. n.7042 del 14/12/1954, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 6 del 10/01/1956, integrato dal Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 353 del 20/04/1976): Alice Superiore, Andrate, Baldissero Canavese, Bollengo, Borgofranco D'Ivrea, Brosso, Burolo, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Issiglio, Lessolo, Lugnacco, Nomaglio, Pecco, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
3. A seguito della fusione dei Comuni di Alice Superiore, Pecco e Lugnacco, approvata con legge regionale n. 10 del 19/07/2018, con decorrenza dal 1/01/2019, è stato istituito il Comune di Val di Chy.
4. A seguito della fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, approvata con legge regionale n. 23 del 21/12/2018, con decorrenza dal 1/01/2019, è stato istituito il Comune di Valchiusa.
5. Attualmente il Consorzio BIM della Dora Baltea risulta costituito dai Comuni di Andrate, Baldissero Canavese, Bollengo, Borgofranco D'Ivrea, Brosso, Burolo, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Issiglio, Lessolo, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Traversella, Vidracco, Vistrorio, Val di Chy, Valchiusa.
6. Tenuto conto della posizione geografica delle singole zone, il Consorzio è suddiviso in tre Sezioni comprendenti i Comuni dell'alta Dora Baltea, i Comuni della bassa Dora Baltea e i Comuni della Valchiusella e Comuni limitrofi.
7. Sono compresi:
 - nella Sezione 1 - Alta Dora Baltea - i Comuni di: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
 - nella Sezione 2 - Bassa Dora Baltea - i Comuni di: Bollengo, Borgofranco D'Ivrea, Burolo, Chiaverano, Lessolo;
 - nella Sezione 3 - Valchiusella e Comuni limitrofi - i Comuni di: Baldissero Canavese, Brosso, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Issiglio, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Vidracco, Vistrorio.
8. I membri o i loro delegati hanno diritto di partecipare agli organi consortili secondo le disposizioni dettate nel capo II del presente Statuto e negli eventuali regolamenti del Consorzio.
9. La qualifica di membro non comporta in alcun modo l'attribuzione di una quota patrimoniale o di una partecipazione al fondo consortile o al patrimonio dell'ente.

Art. 4
Finalità e scopi

1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del "fondo comune", che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959 e dell'art.1 comma 137 e 137 bis, della L. 24/12/2012 n. 228, all'eventuale esecuzione diretta o indiretta, ovvero al finanziamento di opere di pubblica utilità nonché di interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. La gestione delle risorse è ispirata a principi di sussidiarietà e solidarietà ed è informata ad un criterio di autonomia, di economicità e di equilibrio tra le risorse conseguite e gli impieghi effettuati.
3. Il fondo comune è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni nonché per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
4. Il Consorzio, in sostituzione del sovracane previsto dall'art. 1 Legge n. 959/1953, può richiedere la fornitura diretta di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili con le modalità e nelle misure fissate dall'art. 3 Legge n.959/1953.
5. Il Consorzio può, inoltre, gestire altre risorse che eventualmente l'ordinamento gli riconoscerà come proprie, ovvero altre risorse trasferite al Consorzio a qualsiasi titolo.
6. Le modalità di gestione e di erogazione delle risorse sono disciplinate dalle disposizioni del Capo V del presente Statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi.
7. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
8. Il Consorzio può altresì svolgere attività accessoria in favore delle popolazioni delle zone montane e degli enti locali ricompresi nel proprio bacino imbrifero per un miglior perseguimento del progresso economico e sociale delle popolazioni.
9. Il Consorzio può partecipare, direttamente o indirettamente, in enti, società o altre forme associative laddove questo possa rappresentare un più efficace strumento di perseguimento delle proprie finalità.
10. Il consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla federazione nazionale dei bacini imbriferi montani (FEDERBIM).

11. Il Consorzio, al fine di prevenire o porre fine ad una controversia, può decidere di risolvere in via stragiudiziale le controversie, tenendo in considerazione la natura della controversia, il prevedibile evolversi del conflitto e l'efficienza e l'economicità delle risorse impiegate.

Capo II: L'ASSEMBLEA CONSORTILE (O GENERALE)

Art. 5

Composizione della Assemblea Consortile (o Generale)

1. L'Assemblea consortile è formata dai rappresentanti dei Comuni consorziati eletti dai rispettivi Consigli comunali nel proprio seno. Alla Sezione 1° competono 14 (quattordici) rappresentanti, alla Sezione 2° competono 5 (cinque) rappresentanti, alla Sezione 3° competono 16 (sedici) rappresentanti.
2. I rappresentanti dei Comuni che faranno parte della Assemblea consortile, devono essere nominati dai rispettivi Consigli Comunali, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni amministrative.
3. Qualora il Consiglio Comunale non provveda entro tale termine, si considerano rappresentanti nel Consorzio, il consigliere neoeletto più giovane e quello più anziano di età. Qualora al Comune spetti un solo rappresentante questo è individuato nel consigliere più anziano di età.
4. In caso di scioglimento del Consiglio comunale, il Commissario provvede alla nomina dei rappresentanti scegliendo tra i Consiglieri decaduti.
5. I componenti della Assemblea durano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale di cui fanno parte, e sono rieleggibili.
6. I componenti dell'Assemblea Generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.
7. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica qualora ricorrano le condizioni di decadenza o ineleggibilità previste per i Consiglieri comunali.
8. Ai componenti dell'Assemblea potranno essere rimborsate le spese vive di viaggio dalla sede del Comune di cui si è rappresentanti, alla sede ove si svolge l'Assemblea.

Art. 6

Funzionamento dell'Assemblea Consortile (o Generale)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente con avvisi scritti da recapitare ai singoli componenti l'Assemblea.

2. L'avviso di convocazione può essere consegnato tramite il messo comunale del Comune di appartenenza, ovvero tramite raccomandata, ovvero a mezzo di e-mail o tramite whatsapp o infine qualsiasi altro strumento tecnologico di messaggistica. In ogni caso deve essere garantita la consegna al destinatario.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai destinatari almeno dieci giorni (naturali comprensivi di eventuali giorni festivi e delle domeniche) prima del giorno fissato per l'adunanza.
4. L'avviso deve contenere il giorno e l'ora della adunanza, se di prima o di seconda convocazione, il luogo della adunanza, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e le modalità di visione della documentazione necessaria per comprendere gli argomenti da trattare (compreso le bozze di Regolamenti, le proposte di bilancio, ecc.) nonché le eventuali proposte di deliberazioni corredate dei relativi pareri.
5. L'adunanza della Assemblea di solito si svolge nella sede operativa del Consorzio, ovvero in uno qualsiasi dei Comuni consorziati.
6. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: non oltre il mese di marzo per l'approvazione del piano di riparto delle somme derivanti dai sovracanonici, e non oltre il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Presidente o il Consiglio Direttivo, oppure lo richieda un almeno un terzo dei componenti della stessa Assemblea.
8. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio dei Comuni consorziati almeno tre giorni prima dell'adunanza.
9. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno, compreso le proposte di deliberazione, è depositata, a disposizione dei membri dell'Assemblea, nell'ufficio di segreteria, almeno 48 ore prima della riunione.
10. La seduta di prima convocazione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno undici componenti (compreso il Presidente) in rappresentanza di almeno due Sezioni. La seconda convocazione è ammessa solo se ne è data espressa previsione nell'avviso di convocazione.
11. La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione e deve essere indicata nell'avviso di convocazione.
12. Nelle votazioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
13. Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge prevede che sia tenuto in seduta segreta. Le votazioni relative alle persone e quelle per l'elezione degli organi si svolgono a scrutinio segreto.
15. Le funzioni di scrutatore sono affidate a 3 componenti dell'Assemblea Generale.
16. Fungerà da segretario il Segretario del Consorzio o in caso di assenza o impedimento, un suo sostituto.
17. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età.
18. In casi straordinari ed eccezionali, l'Assemblea potrà svolgersi in videoconferenza, utilizzando le tecniche e gli strumenti informatici più idonei tali da consentire la contemporanea visione di tutti i presenti e la possibilità di dare ad ognuno di essi la parola. Deve essere sempre garantito il diritto alla espressione del voto.

Art. 7

Competenze della Assemblea Consortile (o Generale)

1. La prima seduta della Assemblea Consortile è convocata, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è fatta e presieduta dal Presidente uscente nel caso di rinnovo totale di tutti i Consigli comunali. Qualora l'elezione riguardi il rinnovo del Consiglio comunale a cui appartiene il Presidente uscente, la convocazione è fatta dal Vicepresidente più anziano di età, cui spetta anche presiedere la prima seduta.
2. Nella seduta di insediamento l'Assemblea delibera:
 - Nomina del Presidente;
 - Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - Nomina dei tre Vicepresidenti;
3. L'Assemblea altresì:
 - Approva lo Statuto e le sue modifiche;
 - Approva il bilancio di Previsione e le sue variazioni;
 - Ratifica le deliberazioni di variazioni di urgenza assunte dal Consiglio Direttivo;
 - Approva il Rendiconto di gestione;
 - Nomina il Revisore dei Conti;
 - Approva i Regolamenti di funzionamento e gestione del Consorzio;
 - Approva il riparto del fondo comune tra le tre Sezioni secondo le percentuali di cui all'art. 18 del presente Statuto.
4. Lo Statuto è approvato dalla Assemblea Consortile con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in

successiva seduta da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Alle deliberazioni per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dei tre Vicepresidenti, si procede con votazioni separate per ogni Sezione, pertanto:
 - per i rappresentanti nel Consiglio Direttivo e per la nomina del Vicepresidente della Sezione 1, votano solo i rappresentati dei Comuni appartenenti alla medesima Sezione;
 - per i rappresentanti nel Consiglio Direttivo e per la nomina del Vicepresidente della Sezione 2, votano solo i rappresentati dei Comuni appartenenti alla medesima Sezione;
 - per i rappresentanti nel Consiglio Direttivo e per la nomina del Vicepresidente della Sezione 3, votano solo i rappresentati dei Comuni appartenenti alla medesima Sezione.
6. Al termine delle operazioni di votazione il Presidente proclamerà gli eletti alla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché non inferiori a due. Analogamente proclamerà eletti i tre Vicepresidenti che nelle singole votazioni hanno ottenuto più voti.

Art. 8 Assemblea di Sezione

1. Per lo studio e l'esame dei problemi di ciascuna sezione del consorzio, l'assemblea è suddivisa e si riunisce in ciascuna delle tre separate Sezioni. La convocazione è disposta dal Vicepresidente della Sezione, il quale presiede anche la seduta. Alla seduta partecipano i Rappresentanti dei Comuni della singola Sezione.
2. Compete altresì approvare il riparto tra i Comuni della quota del fondo comune che l'Assemblea Consortile assegna alla singola Sezione.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti assegnati.
4. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
5. I Sindaci dei Comuni appartenenti alla Sezione, (qualora non siano già rappresentanti in seno all'Assemblea) possono partecipare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 9 Pubblicazione delle deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale e dall'Assemblea delle tre Sezioni, verranno rese pubbliche mediante la pubblicazione all'Albo on line del Consorzio.

2. Con le decorrenze previste dalla legge, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale da parte dell'amministrazione.
3. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione, potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.
4. Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla normativa sui Comuni.

Capo III: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione del Consorzio.
2. È composto da sei membri, oltre al Presidente, eletti dall'Assemblea Consortile.
3. Ogni Sezione elegge i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
4. Il Consiglio Direttivo è costituito con i criteri di rappresentanza proporzionale, corrispondenti alle percentuali di riparto del fondo comune e cioè: 2 (due) rappresentanti per la Sezione 1, 1 (uno) rappresentante per la Sezione 2 e 3 (tre) rappresentanti per la Sezione 3.
5. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo prende atto della propria composizione sulla base delle nomine effettuate durante l'Assemblea Consortile.
6. La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da componente del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per quanto stabilito al comma successivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.
7. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica sino a quando non sia efficace l'elezione dei successori.
8. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere riconosciuto il rimborso delle spese di missione dalla sede del Comune che rappresentano, alla sede dell'adunanza del Consiglio Direttivo.

Art. 11
Adunanze e competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente presso la sede operativa del Consorzio ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. In via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta sia fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Direttivo mediante richiesta scritta al Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e dei Funzionari. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
 - Dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea consortile;
 - Predisporre i Bilanci di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario da sottoporre all'Assemblea consortile;
 - In caso di urgenza, approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio nel corso dell'esercizio. Tali deliberazioni devono essere ratificate dall'Assemblea entro 60 giorni e comunque entro la fine dell'anno solare.
 - Approvare eventuali progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione;
 - Deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria, secondo le norme vigenti per i contratti della Pubblica Amministrazione;
 - Nominare i tecnici per la progettazione delle eventuali opere e per la direzione dei lavori secondo le norme vigenti per i contratti della Pubblica Amministrazione;
 - Autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio, nominando uno o più difensori;
 - Deliberare i regolamenti relativi al funzionamento ed organizzazione degli uffici e servizi, all'organico ed al trattamento economico dei dipendenti;
 - Nominare il Segretario del Consorzio su proposta del Presidente e stabilirne il compenso;
 - Incaricare il personale del Consorzio, individuato possibilmente tra il personale dei Comuni facenti parte del Consorzio.
 - Stabilire il compenso del revisore dei conti;
 - Adottare atti finalizzati a promuovere e attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio, nonché contribuire al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 12
Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vicepresidente più anziano di età.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, o con qualsiasi mezzo telematico/informatico di messaggistica purché ne

sia garantita la consegna. La convocazione è diretta a tutti i consiglieri almeno 5 giorni di calendario prima dell'adunanza, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi. In caso di convocazione urgente la convocazione potrà essere disposta almeno 48 ore prima della adunanza, con comunicazione telefonica ovvero con telegramma o con altro mezzo telematici /informatici di messaggistica, purché ne sia garantita la consegna.

3. Gli atti relativi agli oggetti da trattarsi sono depositati almeno 24 ore prima dell'adunanza, presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Consiglieri.
4. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti.
5. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di ufficiale verbalizzante.
6. I verbali della seduta del Consiglio Direttivo sono redatti dal Segretario del Consorzio che li sottoscrive insieme con il Presidente.
7. In casi straordinari ed eccezionali, il Consiglio Direttivo potrà svolgersi in videoconferenza, utilizzando le tecniche e gli strumenti informatici più idonei tali da consentire la contemporanea visione di tutti i presenti e la possibilità di dare ad ognuno di essi la parola. Deve essere sempre garantito il diritto alla espressione del voto.

Art. 13

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse formalità delle deliberazioni della Assemblea Generale.

Art. 14

Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e surrogazione

2. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'incarico. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
3. L'Assemblea di Sezione provvede alla surrogazione del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato, alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica, e comunque entro 30 giorni.

Capo IV: IL PRESIDENTE

Art. 15

Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto nel proprio seno, dall'Assemblea consortile, nella sua prima seduta e con la maggioranza assoluta dei presenti. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente dura in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
4. Il Presidente decade dalla carica qualora l'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, voti la sfiducia.

Art. 16

Competenze del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.
3. Spetta al Presidente:
 - convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
 - vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
 - provvedere alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario dell'ente.
4. Il Presidente può delegare un componente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo a rappresentare il BIM, ad incontri, convegni, conferenze, riunioni, con l'obbligo, a termine della missione, di dare ampia relazione al Presidente medesimo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, presiede il Consigliere più anziano di età.

Art. 17

Indennità e rimborso spese di missione al Presidente.

1. Per la determinazione della indennità di funzione dovuta al Presidente, si applica per analogia, quanto previsto dall'art. 82 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.
2. Al Presidente, e al suo delegato, è altresì dovuto il rimborso delle spese di missione per le trasferte/missioni effettuate in nome e per conto del Consorzio, nella misura prevista per gli Amministratori degli Enti Locali.

Capo V: GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 18

Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dai fondi che pervengono al Consorzio dai sovracani di cui alla L. 27/12/1953 N. 959 e all'art.1 comma 137 e comma 137 bis della L.228/2012 e tutte le altre entrate spettanti al Consorzio. Il fondo comune, dedotte le spese di interesse generale e amministrativo, è impiegato per il raggiungimento degli scopi statutari, sulla base di un regolamento di funzionamento così come previsto all'art. 4 della L. 959/1953.
2. Il Regolamento di funzionamento deve essere approvato con il voto favorevole della metà più uno (arrotondato sempre all'unità superiore), dei componenti assegnati all'Assemblea.
3. Il fondo comune è gestito in autonomia dal Consorzio, nel rispetto del principio di economicità e di equilibrio tra le risorse conseguite e gli impieghi effettuati.
4. L'uso del fondo comune avviene coerentemente con le finalità di supporto del progresso economico e sociale delle popolazioni e per opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.
5. L'uso del fondo comune è regolato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti approvati dal Consorzio.
6. Il fondo comune è ripartito tra le tre Sezioni secondo le seguenti percentuali:
 - 38 % (trentotto) alla Sezione 1;
 - 14 % (quattordici) alla Sezione 2;
 - 48% (quarantotto) alla Sezione 3.

Art. 19
Acquisizione delle risorse

1. Il Consorzio gestisce le risorse che la normativa di settore prevede nonché altre risorse trasferite a qualsiasi titolo al Consorzio.
2. Il Consorzio può distinguere contabilmente, sulla base dei principi di contabilità e finanza di cui al capo V del presente Statuto ed eventuali regolamenti, le risorse del fondo comune dalle altre risorse comunque acquisite.

Art. 20
Impiego delle risorse

1. Il Consorzio può erogare contributi o sussidi agli enti pubblici o a soggetti privati per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il Consorzio può effettuare direttamente gli interventi ritenuti opportuni laddove questo possa comportare un miglior perseguimento delle proprie finalità.
3. Il Consorzio può mettere a disposizione le proprie risorse materiali, umane o strumentali ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sempre per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
4. Il Consorzio può costituire o partecipare a società ed enti per perseguire le proprie finalità istituzionali.
5. Il Consorzio vigila in modo da non porre in essere condotte che possano comportare un aiuto di Stato eccedente le misure “di importanza minore” previste dalla legislazione dell’Unione Europea.

Art. 21
Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi possono essere erogati principalmente con due modalità: a fondo perduto oppure a rimborso.
2. Il Consorzio disciplina attraverso un apposito regolamento il procedimento e le modalità di erogazione dei contributi.
3. I contributi a fondo perduto sono erogati sulla base di un progetto presentato dal beneficiario e sono erogati nella misura massima della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e debitamente documentata.

4. I contributi a fondo perduto vengono erogati in base ad un principio generale di turnazione dei beneficiari e non prevedono – salvo rinunce, revoche, decadenze o altre fattispecie indicate dal regolamento – il rimborso di quanto erogato.
5. I contributi a rimborso prevedono il rimborso del contributo erogato con un periodo di ammortamento variabile in ragione dell'ammontare erogato e del progetto finanziato.
6. I contributi a rimborso possono eccezionalmente prevedere il pagamento di un tasso di interesse nella misura massima del tasso di interesse legale.

Capo VI: PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTABILITÀ

Art. 22

Il Segretario del Consorzio

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Segretario è scelto preferibilmente tra i Segretari comunali dei Comuni del Consorzio. Qualora nessun Segretario sia disponibile a ricoprire tale incarico, il Presidente può individuare il Segretario in un dipendente comunale che abbia i requisiti per la partecipazione al concorso per segretari comunali ovvero in un Segretario comunale in quiescenza.
3. Il Segretario del Consorzio partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne cura la verbalizzazione nonché, in assenza di Responsabili di Servizio:
 - Esprime il proprio parere, in relazione alle sue competenze, sulle proposte di deliberazione degli organi del Consorzio;
 - Dà esecuzione alle deliberazioni;
 - Cura l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - Cura i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata;
 - Presiede le commissioni di gara e di concorso;
 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente del Consorzio;
 - Adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale, gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza e gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente o del Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 23
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del rendiconto si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per l'adeguamento dei principi contabili previsti dal Testo unico della Legge Comunale e Provinciale alle caratteristiche del Consorzio.

Art. 24
Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, è affidato ad un Istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art. 25
Patrimonio

1. Il Consorzio può avere un proprio patrimonio costituito da beni acquistati dal Consorzio stesso oppure ricevuti in donazione.
2. La gestione del patrimonio del Consorzio è disciplinata da un apposito Regolamento, secondo la normativa di contabilità pubblica.

Art. 26
Revisore dei Conti

1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scelto tra i soggetti previsti dalla normativa dei Comuni.
2. Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 27
Attribuzioni del Revisore dei Conti

1. L'attività del Revisore dei Conti è improntata a criteri di imparzialità, indipendenza e cooperazione con gli organi istituzionali e burocratici del Consorzio.

2. Il Revisore dei Conti, in conformità al presente statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione assembleare del conto consuntivo.
3. L'attività del Revisore dei Conti ha anche lo scopo di migliorare la produttività della spesa dell'ente, che deve rispondere a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, quale risultato dell'uso razionale dei fattori produttivi impiegati e del giusto rapporto tra le risorse investite e i risultati raggiunti.
4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 28

Contabilità del Consorzio

1. Il Consorzio adotta la contabilità finanziaria, che costituisce altresì procedimento autorizzatorio della spesa, nonché quale sistema di rilevazione dei fatti di gestione del Consorzio.
2. Il Consorzio adotta un regolamento di contabilità per l'eventuale recepimento e applicazione dei principi contabili dettati in tema di contabilità pubblica.
3. Il Consorzio può adottare, per finalità conoscitive, altre tipologie di contabilità quale, ad esempio, la contabilità economico/patrimoniale.

Capo VII: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E DI TRASPARENZA

Art. 29

Diritto di accesso

1. È garantito l'accesso agli atti formati dal Consorzio o da esso detenuti, così come alle informazioni, secondo la disciplina di cui alla L. 241/90.

Art. 30

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Consorzio garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi afferenti all'adozione di atti che abbiano ad incidere su situazioni giuridiche soggettive, secondo la disciplina di cui alla L. 241/90.

Art. 31

Pubblicità e trasparenza

1. Il Consorzio ha un proprio sito istituzione contenente tutti gli atti, documenti e informazioni previsti dalla normativa di settore.
2. Il Consorzio assolve all'obbligo della trasparenza delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e delle Determinazioni del Segretario, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line del Consorzio.
3. Ogni Comune prevede sul proprio sito istituzionale un link collegato al sito del Consorzio.

Capo VIII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

Disposizione di rinvio alla legislazione sugli enti locali

1. Le disposizioni del presente statuto si intendono completate da quelle contenute nel Testo Unico degli Enti Locali, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.

Art. 33

Approvazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi non prima di dieci giorni dalla prima e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche in caso di modifiche allo Statuto.